

Le novità della finanziaria in materia di imposte dirette e indirette

Luisa Miletta

Dottore Commercialista, Revisore legale, Collaboratrice de *Il Sole 24 ore,* Ricercatrice della FNC – Area fiscale








Sala Congressi Hotel dei Platani – Nola (NA) 8 marzo 2019

OSSERVATORIO SULLE PROFESSIONI

DEL POLITECNICO DI MILANO

70.000 STUDI



Rassegna Stampa del 7.9.2018

L'ANALISI

Come deve cambiare ora il commercialista

Per rispondere

alla rivoluzione

digitale

T 120 mila com-DI MARINO LONGONI mercialisti italiani gestiscono ■ 70 mila studi professionali, frire servizi basici come la tenuta meno di due commercialisti per ogni studio. Secondo una recente ricerca ne della dichiarazione dei redditi. dell'osservatorio sulle professioni del Addirittura è già scesa in campo Politecnico di Milano, tra dieci anni, di questi 70 mila studi ne resteran- hanno capito che i dati aziendali no 7 mila! Uno scenario più o meno simile si prospetta per le altre professioni economiche, in particolare avvocati e consulenti del lavoro. Nel mondo delle professioni è in corso un vero e proprio mutamento genetico.

atto è la rivoluzione digitale, che consente di automatizzare funzioni che fino a qualche tempo fa richiedevano l'intervento umano: così è

avvenendo con le dichiarazioni dei redditi precompilate e, tra poco, anche con la contabilità delle Pmi. L'obbligo di fatturazione elettronica, che dovrebbe entrare in vigore dal ta ulteriore in questa direzione.

L'informatizzazione è anche il driver che sta aprendo le porte del mondo delle professioni a realtà che fino a pochí anni inesistenti, basti pensare ai Centri di assistenza fi-

scale, o alle grandi banche che si sta attrezzando per of-

della contabilità o la predisposizio-Amazon. Tutti questi grossi player sono il petrolio del futuro e sono scesi in campo non puntando alla remunerazione dei servizi offerti (sempre più vicina allo zero) ma alla gestione dei dati stessi.

Tanto per scendere nel concre-Il motore del cambiamento in to: già oggi i database aziendali pos-

sono essere usati per ottimizzare i servizi di controllo di gestione, di pianificazione fiscale, di elaborazione di benchmark competitivi, di gestio-

stato per i cedolini paga, e così sta ne di tesoreria, e così via. Occorre però un cambio di mentalità, cosa che sta già avvenendo negli studi meglio strutturati. Non c'è dubbio che sono questi i servizi ad alto valore aggiunto per gli imprenditori, primo gennaio 2019, sarà una spin- e che la competizione tra professionisti si giochi ormai nella capacità di gestire i dati in loro possesso per offrire una consulenza strategica di qualità (e ben retribuita). Esattamente ciò di cui gli imprenditori hanno sempre più bisogno.

© Riproduzione riservata



Inserto L'Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore del 4.02.2019

L'IMPATTO

I principali numeri del sistema della fattura elettronica

3.362.574

REGISTRAZIONI INDIRIZZO TELEMATICO SDI

Questo servizio consente agli utenti di registrare l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) dove ricevere di default tutte le fatture elettroniche: il Sistema di interscambio (Sdi), indipendentemente dall'indirizzo telematico riportato dal fornitore nella fattura, recapiterà in maniera automatica la fattura elettronica all'indirizzo telematico registrato

3.068.212

RICHIESTE DI GENERAZIONE QR CODE

Il servizio di generazione del codice Qr consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l'indirizzo prescelto per il recapito - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori


Fonte: Agenzia delle Entrate, dati aggiornati al 31 gennaio 2019

1.521.574

TOTALE OPERATORI IVA CHE HANNO INVIATO FATTURE

101.586.194

FATTURE INVIATE



Quota di scarto per errori nella compilazione (ad esempio indicazione di partita Iva errata, codice destinatario errato, fattura duplicata, errore nell'estensione del file, due o più fatture con lo stesso nome ecc.)

146,9

IMPONIBILE IN MILIARDI DI EURO

17,4

IMPOSTA IN MILIARDI DI EURO





COMUNICATO STAMPA

Al 18 febbraio inviate 230 milioni di e-fatture da parte di 2,3 milioni di operatori Più che raddoppiati gli invii di gennaio Lombardia prima con oltre 80 milioni di fatture elettroniche trasmesse

E-fatture più che raddoppiate nei primi 18 giorni di febbraio. I dati alle ore 9 di ieri, ultimo giorno per l'invio da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative alle operazioni effettuate a gennaio, mostrano un trend in forte ascesa con 228 milioni di file inviati da parte di oltre 2,3 milioni di operatori. Con gli invii del solo mese di febbraio è dunque più che raddoppiato il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) dell'Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei: al 31 gennaio, infatti, erano circa 100 milioni le fatture inviate da parte di un milione e mezzo di operatori. Nella classifica delle regioni svetta la Lombardia con oltre 80 milioni di invii, mentre tra i comparti spicca quello del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli.





Tutti i numeri dell'e-fattura - Dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, sono stati inviati 228 milioni di file da parte di 2,3 milioni di soggetti: in pratica, circa 100 e-fatture a operatore. Il 4,43% degli invii non è andato a buon fine per errori nella compilazione, come indicazione di partita Iva errata, codice destinatario errato, fattura duplicata, errore nell'estensione del file, due o più fatture con lo stesso nome. In totale, sono state rilasciate 7 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di cui 2 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5 milioni attraverso le altre modalità (area riservata del sito internet delle Entrate, pec). A quota 3,6 milioni, invece, le registrazioni dell'indirizzo telematico: si tratta del servizio che consente agli utenti di registrare l'indirizzo pec o il codice destinatario di 7 cifre al quale lo Sdi indirizza in maniera automatica tutte le fatture elettroniche. Sono 3,3 milioni, infine, le richieste di generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.

27.09.2017

03.10.2018



Bruxelles, 5.2.2018

COM(2018) 55 final

2018/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto





CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica



03.10.2018



CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica

- 1. digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici;
- 2. offrire servizi di supporto agli operatori IVA nella fase di liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
- 3. permettere all'Amministrazione finanziaria l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di presentazione della dichiarazione IVA, potenziando, quindi, i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare e arginare frodi o evasioni conclamate prima del momento dichiarativo. Sul tema, occorre evidenziare che l'obbligo di fatturazione elettronica, con ogni probabilità, non produrrà effetti nei confronti di chi è solito non emettere fattura in relazione alle operazioni effettuate, mentre potrà determinare un effetto di deterrenza verso quei soggetti che emettono fatture con dati difformi rispetto alle prestazioni effettivamente rese.





Osservatorio sulle partite IVA Sintesi dei dati delle aperture nell'anno 2018

Nel corso del 2018 sono state aperte circa 512.800 nuove partite Iva ed in confronto all'anno precedente si è registrata una sostanziale stabilità (-0,5%).



70,2% Persone fisiche24% Società di capitali

4,4% Società di persone

Per quanto riguarda le **persone fisiche**, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile, con il 61,6% di aperture da parte di soggetti di sesso maschile. Il 46,8% delle nuove partite IVA è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 32,6% da soggetti nella classe 36-50 anni. Il confronto con l'anno 2017 mostra un calo di avviamenti solo per la classe 36-50 anni (-2,6%), mentre l'aumento maggiore riguarda la classe più anziana (+3,6%).

La distribuzione delle nuove aperture di partite IVA sulla base del **Paese di nascita** evidenzia che circa il 17% degli avvianti è nato all'estero.

Nell'anno 2018, i soggetti che hanno aderito al regime forfetario (anziché al regime fiscale ordinario) sono stati 195.559, con un aumento del 6% in confronto al 2017; tali adesioni rappresentano il 38,1% del totale delle nuove aperture di partita Iva.

Roma, 12 febbraio 2019



Ultimi interventi normativi

- □Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, n. 524526, che ha modificato i provv. del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018
- ☐ Artt. da 10 a 14 del D.L. n. 119/2018 (collegato fiscale)
- □Commi 53, 54 e 56 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)
- □Art. 9-bis comma 2 del D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) introdotto in sede di conversione in L. 11 febbraio 2019, n. 12



Ultimi chiarimenti dell'Agenzia

- FAQ pubblicata il 26 febbraio 2019 pdf (n° 59)
- FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019 pdf (dalla n°56 alla n° 58)
- FAQ pubblicata il 22 gennaio 2019 pdf (n° 55)
- FAQ pubblicata l'11 gennaio 2019 pdf (n° 54)
- FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018 pdf (dalla n° 44 alla n° 53)
- FAQ pubblicate il 27 novembre 2018 pdf (dalla n° 1 alla n° 43)
- Consulta tutte le FAQ pdf (dalla n° 1 alla n° 59)
- ☐ Risposte ai quesiti dei commercialisti del 15 gennaio 2019 (CNDCEC + AdE)
- □ Videoforum Italia Oggi del 23 gennaio 2019
- ☐ Telefisco 2019 del 31 gennaio 2019





Ambito di applicazione

DAL 1° GENNAIO 2019





* Fatte salve alcune eccezioni

Ambito di applicazione

SOGGETTI IVA ESONERATI dalla FE CONTRIBUENTI MINIMI

CONTRIBUENTI FORFETARI



NO obbligo

fatturazione elettronica



Operazioni

B₂B

B₂C



fatturazione elettronica



Operazioni

B₂G

Altri soggetti

ESONERATI

dalla FE


ASD, ASS. SENZA SCOPO LUCRO, PRO LOCO



- hanno optato per regime forfetario
- nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali inferiori a euro 65.000



Ambito di applicazione



Ambito di applicazione

SOGGETTI CON DIVIETO DI FE

OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO



soltanto per il periodo d'imposta 2019 è vietato l'invio di fatture elettroniche per i soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria relativamente alle sole fatture i cui dati vengono trasmessi al Sistema tessera sanitaria

FAQ 29 dicembre

Il divieto opera anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino



Ambito di applicazione

Novità DECRETO SEMPLIFICAZIONI

SOGGETTI CON DIVIETO DI FE

OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche



Ambito di applicazione


OPERAZIONI ESCLUSE DALLA FE

Legge di Bilancio 2018 Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

CESSIONI DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI







In Italia

Identificati in Italia

Da Soggetti:

non residenti

non stabiliti

In Italia

Identificati in Italia



Esterometro

ESTEROMETRO





SOGGETTI NON RESIDENTI

Entro la Fine del mese successivo a quello di

SCADENZA

LA PRIMA SCADENZA
DEL 28 FEBBRAIO SLITTA
AL 30 APRILE 2019



CHE <u>NON</u> SIANO GIA'

TRANSITATE NEL

SDI o

quelle per le quali sia sta

emessa

una Bolletta Doganale



Esterometro

ESTEROMETRO

Solo per le
OPERAZIONI
relative a
CESSIONI DI BENI
e
PRESTAZIONI DI

SERVIZI



SOGGETTI NON RESIDENTI



L'Esterometro
(per il <u>solo ciclo attivo</u>) **può** essere **omesso**trasmettendo al SDI le fatture

emesse

(Provv. 30.4.2018 § 9.4 pag. 12)

Esterometro

Telefisco 2019 31.01.2019

40

Soggetti non residenti

Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente si decide di trasmettere allo SdI l'intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l'originale da portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa allo SdI?

Laddove si sia scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio, l'originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.



Chiarimenti Esterometro

NO ESONERO DA INVII INTRASTAT (FAQ n. 25 del 27.11.2018)

ESTEROMETRO

TAX FREE SHOPPING ESCLUSO DA
ESTEROMETRO
(Consulenza giuridica n. 8 del 7.02.2019)



Chiarimenti Esterometro

NO ESONERO DA INVII INTRASTAT

Tipologia di operazioni	Modello	Importo			
		≤ 50.000 euro	> 50.000 euro < 100.000 euro	≥ 100.000 euro < 200.000 euro	≥ 200.000 euro
Cessioni di beni	INTRA-1 bis	Presentazione obbligatoria Periodicità trimestrale	Presentazione obbligatoria Periodicità mensile (dati statistici facoltativi)	Presentazione obbligatoria Periodicità mensile	
Acquisti di beni	INTRA-2 bis		Presentazione facoltativa Presentazione obbligato Periodicità mensile		Presentazione obbligatoria Periodicità mensile
Prestazioni di servizi rese	INTRA-1 quater	Presentazione obbligatoria Periodicità trimestrale	Presentazione obbligatoria Periodicità mensile		
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA-2 quater	Presentazione facoltativa		Presentazione obbligatoria Periodicità mensile	



Sanzioni Esterometro

ESTEROMETRO

PROFILI SANZIONATORI

Legge di Bilancio 2018 Art. 1, co. 915, L.27.12.2017, n. 205

Il Collegato alla Legge di Bilancio per il 2019

– DL 23.10.2018, n. 119
non ha previsto,

contrariamente alle fatture elettroniche,

nessuna deroga sanzionatoria

all'Esterometro

- Per <u>l'omissione o l'errata trasmissione</u> dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- ➤ La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Procedure operative



Art. 21, D.P.R. 633/1972

EMISSIONE

«la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6» (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972) (fino al 30.06.2019)

«la fatture elettronica si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione** del cessionario o committente» (art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972)



Procedure operative



Art. 21, D.P.R. 633/1972

EMISSIONE

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;";
- b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.".

Le modifiche del comma precedente si applicano a decorrere dal 1º luglio 2019.



Procedure operative

Art. 10 D.L. 119/2018

EMISSIONE

All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019."



Procedure operative

EMISSIONE

Chiarimenti AE Telefisco 2019

Le sanzioni oggetto della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 6, terzo periodo, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per intero, fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



Procedure operative



Art. 6, D.P.R. 633/1972


EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Operazione	Momento di effettuazione IVA		
Cessione di beni immobili	Momento di stipulazione del rogito no- tarile		
Cessione di beni mobili	Momento di consegna o spedizione dei beni		
Cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti ri- spetto agli eventi di cui sopra	Momento in cui si producono gli ef- fetti (fermo il limite temporale di un anno per i beni mobili)		
Prestazioni di servizi	Pagamento del corrispettivo, a pre- scindere dall'avvenuta esecuzione del- la prestazione		
Tutte le operazioni, in caso di pagamen- to anticipato del corrispettivo	Momento di pagamento del corrispet- tivo (anche parziale) ⁷		



Procedure operative


MODALITÀ DI TRASMISSIONE della FATTURA ELETTRONICA





Procedure operative

CODICE DESTINATARIO



Soggetto Estero


> Codice «XXXXXXX» per evitare l'esterometro



Procedure operative







Data emissione fattura



Problema SANZIONI sui ritardi/mancata emissione


Data ricezione fattura



A Problema DETRAIBILITÀ Iva



Procedure operative




Quando FE si considera emessa?

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa. (punto 4.1 Provv. 30.04.2018)



Procedure operative




Quando FE si considera emessa?

salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l'emissione della fattura dovrà essere contestuale all'effettuazione dell'operazione (circ. 13/E/2018)



Procedure operative




Quando FE si considera emessa?

inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.



Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

Procedure operative



Quando FE si considera emessa?

Contestualità




emissione entro:

- le ore 24,00 (fino al 30.06.2019 con sanzioni attenuate)
- 10 giorni (dal 1.07.2019, sanzioni piene)
 con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione



Procedure operative



Quando FE si considera emessa?


Risposta del 15 gennaio 2019 CNDECE e AdE

Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1º luglio 2019, il campo "Data" del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell'operazione. E nel caso di fattura differita?

Le regole dell'art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.



Procedure operative



Quando FE si considera ricevuta?

Servizio PEC

Data e ora presenti all'interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto ricevente

Servizio SdlCoop

Data e ora presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente

Servizio SdIFtp


Data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)



Procedure operative



RICEZIONE DELLA FATTURA



Messa a disposizione nell'area riservata dei servizi telematici



Caso di:

- MANCATO RECAPITO dal SDI
- Soggetto Iva sprovvisto di codice destinatario o pec

Data e ora in cui il soggetto ricevente o suo intermediario **prendono visione** della fattura nell'area autenticata



Soggetti passivi Iva con:

- Codice destinatario 7 cifre
- Pec
- In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale «0000000» per il recapito)



Procedure operative



RICEZIONE DELLA FATTURA



Messa a disposizione nell'area riservata dei servizi telematici

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.


Soggetti passivi Iva con:

- Codice destinatario 7 cifre
- Pec
- In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale «0000000» per il recapito)

Consumatori finali/minimi/produttori agricoli/forfettari




Procedure operative



Procedure operative







In caso di scarto della FE?

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.



qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).




Lo scarto comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi



Procedure operative







In caso di scarto della FE?



Attenzione


- I cinque giorni sono conteggiati dalla data di ricezione della notifica di scarto
- I 5 giorni per il successivo inoltro della fattura corretto si considerano effettivi, non lavorativi



Procedure operative









RIMEDI DELLO SCARTO - CIRCOLARE 13/E/2018

La fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:

Emissione fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi

storno con variazione contabile interna

Emissione fattura con nuovo numero e data, con specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, viziato e scartato dal SdI. (es. "1/R" o "1/S" in un apposito registro sezionale)

Procedure operative



Esempio

Ipotizziamo l'emissione della fattura n. 50, datata 31 gennaio 2019.

Il *file* viene inviato dal soggetto che ha emesso la fattura al Sistema di interscambio in data **2 febbraio 2019.**

A questo punto possono verificarsi due scenari:

Scenario 1: la fattura supera i controlli dello SDI

In questo caso, secondo quanto riportato dal Provv. 30 aprile 2018, il documento si considera emesso alla data indicata sul documento, quindi 31 gennaio 2019.

Scenario 2: la fattura viene scartata dallo SDI

Ipotizziamo che in data 3 febbraio 2019 il soggetto emittente riceve notifica di scarto della fattura n. 50 del 31 gennaio 2019, e dunque di fatto la fattura si considera come non emessa.



Procedure operative



Esempio

Scenario 2 ipotesi 1 (riemissione stessa fattura entro 5 gg)



Procedure operative




Procedure operative



Procedure operative

Sanzioni nella fatturazione elettronica





Consulenti del lavoro - Giornalisti Pubblicisti

Procedure operative

Sanzioni nella fatturazione elettronica



Procedure operative

Sanzioni nella fatturazione elettronica

Art. 10 D.L. 119/2018

All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019."



Procedure operative

Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 - Collegato alla Legge di Bilancio 2019

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

Art. 1 Dichiarazioni e versamenti periodici DPR 23.3.1998, N. 100

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633. ((Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.)) Il contribuente, qualora richiesto dagli organi


dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.



Procedure operative

Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 - Collegato alla Legge di Bilancio 2019

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA



Procedure operative

Effettuazione Ricezione Registrazione Liquidazione dell'operazione e-fattura Dicembre Dicembre Dicembre 16 gennaio 2018 2018 2018 2019 Dicembre 7 gennaio Gennaio 16 febbraio 2018 2019 2019 2019 Dicembre Dicembre Febbraio Dichiarazione 2018 2018 2019 Iva 7 febbraio 15 febbraio 16 febbraio Gennaio 2019 2019 2019 2019



Procedure operative

FAQ AE n. 23 del 27.11.2018

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.



Procedure operative

Art. 12 D.L. 23.10.2018, n. 119 - Collegato alla Legge di Bilancio 2019

Art. 12. - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».



cd. «OPERAZIONI TRINAGOLARI INTERNE»

Procedure operative

Registrazione fatture emesse

- · Fatture immediate
- Fatture differite (emissione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione operazione)



- Annotazione in apposito registro
- nell'ordine della loro numerazione,
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Operazioni triangolari interne (fattura differita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, art. 21 co. 4 lett. b)



registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese



Consulenti del lavoro - Giornalisti Pubblicisti

Procedure operative

Art. 13 D.L. 23.10.2018, n. 119 - Collegato alla Legge di Bilancio 2019

Art. 13. -Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:


«Il contribuente deve <u>numerare</u> in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro»

«Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;



Esempi di compilazione

FATTURE DIFFERITE



Data emissione della FE: 1-15 del mese successivo

collegate	ei casi in cui sia presente un documento di trasporto o alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti elementi per ogni documento di trasporto					
NumeroDDT	numero del Documento Di Trasporto					
DataDDT	data del Documento Di Trasporto					
Riferimento Numero Linea	numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dagli elementi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo elemento non deve essere valorizzato.					



Indicato nel corpo della FE

Esempi di compilazione FATTURA ACCOMPAGNATORIA CONSEGNA/SPEDIZIONE DEI BENI TRASMISSIONE ELETTRONICA AL ENTRO LE HH 24.00* meglio se accomp. dalla fattura cartacea FINO AL 30.6.2019 POI ENTRO 10 GG. SUCCESSIVI CONSEGNATA * II dl 119/2018 in fase di conversione consente la trasmissione senza sanzioni fino alla chiusura del periodo di liquidazione

Esempi di compilazione

TIPOLOGIA DI AUTOFATTURE

Tipologia autofattura	Obbligo di FE via SdI?	Cosa indicare nei Dati Anagrafici del CEDENTE?	Cosa indicare nei Dati Anagrafici del CESSIONARIO?	Chi EMETTE la FE?	Chi RICEVE la FE?	Tipo Documento
FATTURA VENDITA OMAGGI	SI	Cedente	Cedente	Cedente	Cedente	TD01
FATTURA VENDITA AUTOCONSUMO	SI	Cedente	Cedente	Cedente	Cedente	TD01
FATTURA VENDITA PASSAGGI INTERNI TRA ATTIVITÀ IVA SEPARATE	SI	Cedente	Cedente	Cedente	Cedente	TD01
FATTURA ACQUISTO MANCATO RICEVIMENTO FATTURA O FATTURA IRREGOLARE	SI	Cedente	Cessionario	Cessionario	Cessionario	TD20
FATTURA ACQUISTO ACQUISTI DA AGRICOLI ESONERATI	ACQUISTI SI esonera emissione esonera		Cessionario	Cessionario	Cessionario	TD01
FATTURA ACQUISTO ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA SI (Soggetto acquirente of procede)		Cessionario (Soggetto acquirente che procede all'estrazione)	Cessionario (Soggetto acquirente che procede all'estrazione)	Cessionario (Soggetto acquirente che procede all'estrazione)	Cessionario (Soggetto acquirente che procede all'estrazione)	TD01



Esempi di compilazione

Autofattura Provvigioni Agenzia di viaggi

Data (tag 2.1.1.3)	Numero documento (tag 2.1.1.4)	Aliquota IVA / Natura (tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2)	Cosa indicare nei Dati Anagrafici del CEDENTE (blocco 1.2)	Cosa indicare nei Dati Anagrafici del CESSIONARIO (blocco 1.4)	Chi EMETTE la FE?	Chi RICEVE la FE ? (tag 1.1.4 'Codice Destinatario' Tag 1.1.6 'PEC Destinatario')	Tipo Documento (tag 2.1.1.1)	Compilare sezione Terzo emittente (Tag 15 e 16)
Normali termini di emissione			Agenzia di viaggio Intermediaria	Agenzia organizzatrice	Agenzia organizzatrice	Dipende dall'indirizzo indicato	TD01	"CC" nel tag 1.6 i dati del Cessionario nella sezione 1.5 (non obbligatori, in quanto già presenti sul file XML) firma il Cessionari se la firma viene apposta da un terzo trasmittente, il tag 1.6 va compilato con TZ, anzi ché CC



Esempi di compilazione

Autofattura in reverse charge

La gestione della Fattura elettronica in reverse charge





Esempi di compilazione

Integrazione della fattura in reverse charge

La gestione della Fattura elettronica in reverse charge





Altri chiarimenti

Conservazione per i soggetti esonerati (CNDCEC e AdE 15 gennaio 2019)

L'Agenzia delle entrate ha già precisato che "Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche". A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l'indirizzo pec del soggetto "minimo" o forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all'insaputa di questi ultimi. In tal caso, l'obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall'iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l'indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.

Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l'operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.



Altri chiarimenti

Copia della fattura da parte degli esercenti (FAQ AE del 21.12.2018)

(...) qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale.

In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture a un altro operatore IVA.



Altri chiarimenti

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.



Altri chiarimenti







In caso di Fattura differita:

Ricevuta/Scontrino

DOCUMENTO RILASCIATO AL CLIENTE

In caso di Fattura Immediata:

- Quietanza di pagamento;
- Stampa di cortesia della Fattura elettronica (priva di valenza fiscale);
- Ricevuta POS;
- Ricevuta/Scontrino.

Copia Analogica della Fattura Elettronica salvo che non vi rinunci E IN OGNI CASO

- Quietanza di pagamento;
- Stampa di cortesia della Fattura elettronica (priva di valenza fiscale);
- Ricevuta POS;
- Ricevuta/Scontrino.

usole 24 Ore del attura, la copia «analogica» analogica» analogica» analogica» analogica» analogica»



La stampa su carta o in altri formati può essere valida ai fini giuridico-tributari

Serve un pubblico ufficiale per i documenti emessi verso altre partite Iva

Pierpaolo Ceroli Luisa Miletta

Con l'avvicinarsi del 2019, anno cruciale per il passaggio dalla gestione analogica a quella elettronica della fatturazione, ancora molti sono i misteri che aleggiano intorno a questo debutto in merito ai quali sarebbero opportuni dei chiarimenti tempestivi. Tra questi, spicca certamente il problema della copia analogica della fattura elettronica: ci si domanda, infatti, se la stampa, su carta o in altro formato analogico, della fattura trasmessa allo Sdi in Xml abbia o meno valenza ai fini giuridico-tributari.

Per far luce sulla questione, occorrepartire dalle regole normative a riguardo. Queste sono contenute nel Dlgs 82/2005, ossia il Codice

dell'amministrazione digitale, il cosiddetto «Cad»: l'articolo 23 è dedicato alle «copie analogiche di documenti informatici» e prevede che «le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

La norma stabilisce, al comma 3, che le copie analogiche di documenti informatici possano essere ottenute, alternativamente, apponendo a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida. Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa dei pubblico ufficiale; non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

La legge, quindi, impone l'intervento di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato», per attestare la conformità all'originale della copia analogica di una fattura elettronica o, in alternativa, l'apposizione di un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida Agid, a oggi non ancora emanate. Pertanto, attualmente per avere una copia autentica dell'e-fattura occorre passare dal segretario comunale o dal notaio, a meno che non si estenda l'autorizzazione all'autentica ad altri soggetti, così come previsto in materia «Giustizia tributaria digitale», di cui all'articolo 16, comma 1 lettera b) del decreto collegato (119/2018) che introduce il nuovo articolo 25 bis «Potere di certificazione di conformità» (Dlgs 546/92).

Mancano ancora le linee guida dell'Agid che dovranno regolare l'apposizione dei contrassegni

Questa regola trova una deroga nella fattispecie della copia analogica della fattura elettronica destinata ai consumatori finali (o ai condomini) e ai soggetti non residenti.

Infatti, il comma 909 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 sancisce che la copia della fattura in formato elettronico o analogico sarà messa a disposizione direttamente da chiemette la fattura, salvo rinuncia da parte del consumatore. È chiaro che questa copia, consegnata

contestualmente alla cessione del bene o servizio in ottemperanza ad una norma di legge, ha valenza fiscale e giuridica. Questa interpretazione è peraltro confermata dalle Faq dell'agenzia delle Entrate che in tema di condomini, equiparati ai consumatori finali, ha precisato che nella copia consegnata al condominiodovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa. Rispetto al chiarimento fornito durante il videoforum de «Il Sole 24 Ore» del 12 novembre, l'Agenzia ha corretto la posizione, eliminando la frase «il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata», confermando di fattoche la stampa della fattura Xml è valida ai fini della dimostrazione di una spesa detraibile.

In conclusione, è opportuno che questa fattispecie analogica (ad esempio, su carta) della fattura elettronica riporti una dicitura del tipo «Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017». In ogni caso avrà comunque valenza ai fini del documento di trasporto (Ddt).

S REPORCEDONE RISERVAL



201990005124 del 04.01.2019 Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del c. 909 art.1 L.205/2017

Dati Cliente			
Denominazione	Luisa Miletta		
Indirizzo	VIA VIA SOLAR	CAP	00142
Località Cod. Fiscale Partita IVA	ROMA MLTLS	Prov.	RM

In conclusione, è opportuno che questa fattispecie analogica (ad esempio, su carta) della fattura elettronica riporti una dicitura del tipo «Stampa priva di valenza giuridicofiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017». In ogni caso avrà comunque valenza ai fini del documento di trasporto (Ddt).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ulteriori disposizioni





In caso di bollo nella FE?

DatiBollo che si compone di:

BolloVirtuale: formato alfanumerico, lunghezza di 2 caratteri; il valore ammesso è

SI bollo assolto ai sensi del decreto MEF 14 giugno 2014

ImportoBollo: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

Ulteriori disposizioni



In caso di bollo nella FE?

Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l'imposta di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, a mezzo modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Con la **risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate è stato istituito l'apposito **codice tributo "2501"**

Ulteriori disposizioni

In caso di bollo nella FE?

D. MEF. 28 dicembre 2018



Modifica alle regole di assolvimento del bollo nelle fatture elettroniche art. 6 del DM 17 giugno 2014

- ☐ il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
- □ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio




Ulteriori disposizioni

Provv. 21 dicembre 2018



Riformulazione del servizio di consultazione delle Fatture Elettroniche accessibile dal sito «Fatture e Corrispettivi»



Ulteriori disposizioni

Dal 3 maggio 2019	Operatore Iva	Adesione al servizio di consultazione, anche per il tramite di un intermediario	I file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attrav il SdI sono tenuti a disposizione nell'area di consultazi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quel ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscam			
		Non esercita l'opzione	Si possono comunque consultare i dati fattura come definiti dal punto 1.2 del provv. fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.			
	Consumatore	Adesione al servizio di consultazione	Il consumatore finale deve richiedere tramite le funzionalità del portale, la messa a disposizione delle fatture ricevute.			
	finale	Non esercita l'opzione	In assenza di adesione al servizio, non è reso disponibile consultazione alcun dato relativo alle fatture elettronich ricevute.			
Periodo Oper	Operatore Iva	Temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, rendendo disponibili in consultazione su richiesta. Se, poi, non si aderisce verrann conservati soli i dati fattura.				
(fino al 2 luglio 2019	Consumatore finale					



Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni



In caso di attività di controllo, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2, solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

PROVV. 30.4.2018
(come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)

10. Trattamento dei dati

- 10.1 Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall'Agenzia delle entrate per consentire la consultazione e l'acquisizione dei file delle fatture di cui al successivo punto 10.2 e per la conservazione di cui al punto 7.
- 10.2 Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall'utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario delegato come stabilito al punto 5.3.
- In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di protezione dei dati personali.



Settore Carburanti

2018 luglio <u></u>

Ricezione di solo fatture elettroniche in xml

Pagamenti con moneta elettronica

MA NON SUFFICIENTE

Detraibilità Iva

art. 19 bis, c. 1 lett. d)

DPR 633/1972

Deducibilità costo

Art. 164, c. 1-bis TUIR



Provvedimento prot. 73203





Settore Carburanti

Prima condizione: Tracciabilità









Provvedimento prot. 73203 del 4 aprile 2018 I **mezzi di pagamento** che «assicurano», unitamente ai requisiti di inerenza competenza e congruità, la **detraibilità** Iva e la **deduzione** costo sono:

- gli assegni, bancari e postali, circolari, i vaglia cambiari e postali di cui al R.D. 1736/1993 e al PDR 144/2001,
- mezzi pagamento elettronici (art. 5 Dlgs 82/2005, Agid det. 8/2014).
 Esempio:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente (anche con *smartphone*, circ. GdF 13 aprile 2018).



Settore Carburanti

Seconda condizione

➤ Circ. 8/E del 30 APRILE 2018 § 2

Se, dunque, come esplicitato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, l'impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. "T.U.I.R."), indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) - secondo le specifiche indicazioni del punto 1 - dall'altro, non può negarsi l'idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione.



KM percorsi



Settore Carburanti

L'Agenzia ha spiegato, con i recenti chiarimenti, che la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l'acquisto nell'ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile nei distributori in assenza di personale.



Il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento. Rimane, inoltre, possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell'art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di mancata emissione della fattura elettronica per assenza del gestore dell'impianto al momento del pagamento o per inadeguatezza delle strutture, l'Agenzia ha chiarito che valgono le disposizioni dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Si potrà pertanto procedere all'emissione di una cosiddetta "Autofattura Denuncia" utilizzando il codice "TD20" e compilando le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del distributore e i propri dati



CORRISPETTIVI TELEMATICI

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Art. 17 del DL 119/2018 La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.



Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1º luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.



Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Conservazione elettronica


Fasi del Processo di Archiviazione

DPCM DPCM 13.11.2014 3.12.2013 Preparazione Preparazione e del Predisposizione Acquisizione sottoscrizione Generazione Pacchetto dei documenti del pacchetto Controllo del rapporto del e fascicoli del PdV di versamento di di versamento pacchetto di informatici (PdV) Distribuzione archiviazione



Settore Carburanti

Processo di conservazione





Settore Carburanti

CONSERVAZIONE DI FATTURA B2B

Formati idonei secondo le Regole tecniche del CAD



PDF - PDF/A (.pdf)

JPG (.jpg-.jpeg)

OPEN DOCUMENT FORMAT (.ods - .odp - .odg - .odb)

TXT (vedere l'all. 2) TIFF (.tif)

OFFICE OPEN Xml - OOXml (.docx - .xlsx - .pptx)

> Xml (.xml)

FORMATI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA (vedere l'all. 2)



Consulenti del lavoro - Giornalisti Pubblicisti

Pubblicazioni a cura dello Studio CMNP



HOME EDICOLA RETE VENDITA CHI SIAMO CONTATTACI Q

E-fattura24

Il sistema di aggiornamento continuo sull'obbligo di fattura elettronica tra privati





Pubblicazioni a cura dello Studio CMNP

da Marzo 2019



dal 24 Maggio 2018





□ Iuisa.miletta@cmnp.it



